



Città di Cosenza

# **REGOLAMENTO**

***PER LA VALORIZZAZIONE DELLE  
BOTTEGHE E DEGLI ANTICHI MESTIERI  
DELLA CITTÀ DI COSENZA***

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 29 DEL 27 GIUGNO 2019

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Principi e finalità**

1. Il Comune di Cosenza intende attuare un programma di tutela delle attività economiche che presentano la tradizione di esercizio e il valore storico e culturale, a tutela del mantenimento delle attività tradizionali e delle caratterizzazioni morfologiche di pregio storico ed artistico dei locali ove queste sono svolte, a sostegno della loro competitività sul mercato e per la loro promozione anche ai fini turistici.
2. Per bottega o attività economica storica si intendono esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, operatori del commercio su area pubblica, imprese artigianali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, farmacie, edicole che abbiano sede operativa all'interno del territorio comunale e che presentino i requisiti enunciati in questo Regolamento.
3. A tal fine il Comune si impegna ad istituire un Albo delle botteghe e degli Antichi Mestieri al quale le attività descritte possano essere iscritte previo accertamento dei requisiti indicati.
4. Tali attività sono da considerarsi un bene collettivo e come tali meritorie di una particolare tutela.

#### **Art. 2 – Destinatari**

1. Il titolo di Bottega storica o di Antico Mestiere è riconosciuto alle attività quali:
  - esercizi commerciali
  - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
  - operatori del commercio su area pubblica
  - imprese artigianali
  - strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
  - farmacie
  - edicole
  - cinema/teatri
  - altre attività economicheche abbiano sede operativa nel territorio comunale e che presentino i requisiti di cui ai successivi articoli.
2. La possibilità di iscrizione all'Albo con conseguente acquisizione del titolo è valutata, previa presentazione della domanda, per anzianità o per pregio nelle modalità esplicitate ai successivi articoli.

#### **Art. 3 - Funzioni amministrative comunali**

1. Le funzioni amministrative comunali inerenti l'attuazione del presente regolamento sono esercitate dal dirigente comunale competente sulle attività produttive, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e da altri organi dell'ente;

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI BOTTEGA STORICA PER ANZIANITA'**

#### **Art. 4 - Requisiti per il riconoscimento del titolo per anzianità**

1. Possono ottenere il riconoscimento del titolo di Bottega storica per anzianità gli esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, operatori del commercio su area pubblica, imprese artigianali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, farmacie, edicole, cinema, attività economiche che abbiano sede all'interno del territorio comunale e che trattino lo stesso genere merceologico, siano ubicati nello stesso locale ed abbiano una continuità di conduzione da almeno 50 anni, congruamente documentata a proprio carico (autocertificazione).
2. Per "trattare lo stesso genere merceologico" s'intende la vendita o la produzione della stessa categoria di prodotti o servizi; non sono considerati come variazioni della merceologia, ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti dell'offerta purché attinenti al genere trattato.
3. Per "ubicazione nello stesso locale" s'intende lo stesso indirizzo e numero civico. Sono consentiti ampliamenti e modifiche dei locali.

### **Art. 5 - Parametri riferiti alla conduzione**

1. Per “continuità di conduzione” s’intende l’esercizio che mantenga la stessa denominazione o che sia svolto dallo stesso titolare o mediante subingresso. L’anzianità è assegnata avendo esercitato la medesima attività per 50 anni in proprio o mediante subingresso. Il subingresso è così disciplinato:

- successione ereditaria: eredi legittimi e tutori legali degli aventi diritto;
- cessione d’azienda, mantenendo i parametri relativi al genere merceologico e all’ubicazione, prediligendo la formazione e l’inserimento giovanile;
- conferimento d’azienda in società di persone o capitali, fermo restando che siano mantenute le caratteristiche originarie dell’attività, prediligendo la formazione e l’inserimento giovanile.

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI BOTTEGA STORICA E DEGLI ANTICHI MESTIERI PER PREGIO**

#### **Art. 6 – Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo per pregio**

1. Possono ricevere il riconoscimento di Bottega storica per “pregio” quelle attività che, ubicate nel Comune, abbiano la propria sede in locali con caratteristiche di particolare pregio ed interesse architettonico, storico e artistico.
2. Possono altrettanto ricevere il titolo di Attività economica storica per “pregio” quelle attività che commercino o somministrino prodotti o svolgano attività che sono considerati come elementi di sviluppo e promozione della tradizione e della storia del nostro territorio.
3. Possono ricevere il riconoscimento di Attività economica storica per “pregio” i mercati, ubicati nel Comune in aree pubbliche con caratteristiche di particolare interesse architettonico, storico o artistico.
4. Il titolo di pregio si ottiene dunque per una valutazione sulla localizzazione o sul prodotto o servizio.

## **CAPO IV**

### **MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEL TITOLO**

#### **Art. 7 – Titolo di anzianità**

1. Per ottenere il titolo di Bottega storica o di Attività economica storica per anzianità il titolare o un rappresentante legale dell’esercizio o l’associazione di categoria interessata deve presentare domanda sul modello predisposto dal Settore competente sulle attività produttive con cui chiede l’inserimento dell’esercizio nell’Albo delle Botteghe ed attività economiche storiche inviandolo compilato al predetto settore.
2. Il Settore competente sulle attività produttive comunica l’accoglimento o il rigetto della domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione e la contestuale iscrizione all’Albo.

#### **Art. 8 – Titolo per pregio**

1. Per ottenere il titolo di Bottega e Attività economica per il pregio, il titolare, o un rappresentante legale dell’esercizio o l’associazione di categoria interessata anche per più operatori, deve presentare una domanda sul modello predisposto dal settore competente sulle attività produttive, con cui richiede l’inserimento dell’esercizio nell’Albo delle Botteghe storiche o delle attività economiche storiche.
2. La richiesta può essere effettuata richiedendo il riconoscimento per la localizzazione, per la qualità del prodotto o servizio. Nel modello di richiesta dovrà essere specificato se la valutazione deve essere effettuata sulla localizzazione o sulla qualità del prodotto. In base a questo la valutazione sarà fatta dalla commissione di cui all’articolo 9.
3. L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato entro 60 giorni dalla sua presentazione e la contestuale iscrizione all’Albo.

## **CAPO V**

### **FUNZIONI CONSULTIVE**

#### **Art. 9 - Compiti della Commissione Consiliare Attività Economiche e Produttive**

1. Alla Commissione Consiliare del Comune di Cosenza “Attività economiche e produttive” allargata all’Assessore oltreché da n. 2 rappresentanti delle Associazioni di categoria, spetta il compito di:

- a) fornire un parere obbligatorio e preliminare sull'ammissione delle imprese richiedenti l'iscrizione all'Albo sezione pregio, del quale dovrà tenerne conto il Dirigente del Settore Attività Produttive competente all'emanazione del provvedimento di riconoscimento;
- b) proporre o fornire parere in ordine al marchio distintivo delle imprese iscritte all'Albo, da approvarsi con formale provvedimento della Giunta comunale e fermi restanti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di registrazione e tutela dei marchi;
- d) proporre all'Amministrazione comunale ogni altra iniziativa di valorizzazione delle Botteghe ed attività economiche storiche della Città di Cosenza, compresi eventuali benefici di carattere economico e tributario di cui all'art.13 del presente regolamento.

## **CAPO VI**

### **ALBO DELLE BOTTEGHE ED ATTIVITA' ECONOMICHE STORICHE**

#### **Art. 10 – Iscrizione all'Albo**

1. Il riconoscimento del titolo di Bottega e Attività economica storica è assegnato con provvedimento adottato dal Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive e dà diritto all'inserimento nell'Albo delle Botteghe Storiche e Antichi Mestieri del Comune di Cosenza, suddiviso in due sezioni: per anzianità o per pregio.
2. L'iscrizione all'Albo è disposta in seguito alla sussistenza dei requisiti e alla valutazione positiva da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 9.
3. L'ammissione all'Albo comporta la facoltà di fruire delle agevolazioni a favore degli esercizi storici di cui all'art. 13 e la possibilità di esporre il marchio distintivo di cui all'art. 9 comma 1, lett. b).
4. Alla ditta o al titolare è comunicato, oltre al numero di iscrizione all'Albo la decorrenza dello stesso.
5. Le imprese saranno identificate, nell'albo, mediante numero di partita I.V.A.; in caso di variazione della stessa è necessaria una nuova domanda. L'estinzione dell'impresa comporta la cancellazione dall'Albo. L'Albo è pubblico e liberamente consultabile e il Comune si adopera per darne adeguata pubblicità.

#### **Art. 11 – Condizioni per l'iscrizione all'Albo**

1. Le imprese si impegnano a mantenere le medesime caratteristiche dell'attività, quali la sede e il genere merceologico o il servizio svolto.
2. Le imprese appartenenti alla categoria "Botteghe storiche" sono tenute al mantenimento delle caratteristiche fisiche e morfologiche del locale (insegna, vetrina, arredo, altro), fatti salvi: causa di forza maggiore ed adeguamenti a disposizioni di legge.
3. Le imprese si impegnano a comunicare preventivamente al Comune eventuali modifiche che riguardino i requisiti oggetto di selezione per il riconoscimento a Bottega e attività economica storica. Eventuali modifiche concernenti adeguamenti previsti per legge non saranno oggetto di possibile cancellazione all'Albo.
4. Qualora non fossero rispettati gli impegni di cui sopra, avverrà la cancellazione d'ufficio dell'esercizio dall'Albo e la decadenza dei benefici offerti dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 12 – Marchio distintivo**

1. A tutte le imprese riconosciute come Bottega e Antichi Mestieri inserite nell'Albo è assegnato il marchio distintivo. Le attività che abbiano ottenuto il riconoscimento devono esporre il marchio distintivo all'esterno o in maniera tale che sia visibile dall'esterno entro 60 giorni dalla data di iscrizione all'Albo.

#### **Art. 13 – Assegnazione benefici**

1. Per tutte le attività iscritte all'Albo potranno essere previste iniziative promozionali, a cura dell'Amministrazione comunale, volte alla valorizzazione delle attività stesse.
2. Tutte le iniziative potranno implementate attraverso la creazione di percorsi turistici/economici mirati, campagne comunicative dedicate e manifestazioni pubbliche ricorrenti nel tempo.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di elaborare eventuali specifici piani di agevolazioni economiche, anche su proposta della Commissione consiliare competente sulle attività produttive.
4. Gli eventuali incentivi dell'Amministrazione comunale potranno essere rivolti sia all'esercente che al proprietario dei locali.

## **CAPO VII**

### **CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 14 – Vigilanza e controlli**

1. L'Amministrazione comunale dispone ispezioni e controlli ai locali delle attività iscritte all'Albo delle Botteghe e delle attività economiche storiche al fine di accertare il mantenimento di requisiti e delle condizioni cui tale iscrizione è stata subordinata, avvalendosi del personale della Polizia Municipale o altro personale preposto.

#### **Art. 15 – Sanzioni**

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento l'Amministrazione procede secondo le seguenti modalità:

- a) la mancata esposizione del marchio, decorsi due mesi dalla data di invio dell'invito a provvedere, comporterà la perdita della eventuale agevolazione per un anno e comunque sino alla effettiva esposizione del marchio stesso;
- b) l'uso non autorizzato del titolo comporterà l'invio della diffida all'utilizzo improprio in ogni sua forma del marchio;
- c) la mancata rimozione del marchio distintivo entro 30 giorni dall'invio della diffida comporterà l'intervento dell'Amministrazione per come rappresentata dalla struttura di cui all'art. 3, che procederà d'ufficio alla rimozione, anche avvalendosi della Polizia municipale, con addebito al titolare delle spese sostenute.

#### **Art. 16 – Cancellazione dall'Albo**

1. Il titolare dell'esercizio aderente può comunicare la volontà di recedere dall'Albo, per qualsiasi motivo ed in ogni momento, salvo dover rifondere quanto eventualmente percepito, in termini di contributi finanziari nell'anno in corso, per le attività inserite nella sezione "Botteghe ed attività economiche storiche".

2. L'istruttoria di cancellazione è svolta direttamente dal Settore Attività Produttive ed è dichiarata con atto dirigenziale.

3. La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a. per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
- b. per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 11;
- c. per il venire meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui

agli articoli 4 e 6 del presente Regolamento.

4. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici eventualmente offerti dall'Amministrazione comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei locali. Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm..

5. La dichiarazione di decadenza è comunicata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

## **CAPO VIII**

### **ENTRATA IN VIGORE**

#### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva.